

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: L. 179/2002, art. 21 –DM 173/2016 - L. 241/90 – DDPF VAA n. 60/2015.
Ripascimento nell'ambito del I° stralcio del progetto "Rifiorimento delle scogliere
soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di
Fano e Baia Metauro". Proponente Comune di Fano. Rilascio autorizzazione.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 21 della L. 179/2002 e dell'art. 5 del DM 173/2016,
per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e adottando la determinazione conclusiva
della Conferenza di servizi decisoria, simultanea e sincrona, l'intervento di ripascimento di cui
al I° stralcio del progetto "*Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa
nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro*";

DI AUTORIZZARE, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, in deroga rispetto
alla prescrizione A 1.8. del DDPF VAA n. 60/2015 e al DM 173/2016, l'esecuzione immediata
di un primo stralcio funzionale del progetto complessivo di ripascimento nella zona di riporto
indicata nell'elaborato grafico *Tav. 1 Ripascimento*, depositata nel corso della riunione del
06/06/2018 della Conferenza di servizi, mediante impiego di un quantitativo massimo
complessivo di 6.000 metri cubi di sedimenti;

DI RAPPRESENTARE, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, che l'intervento
di ripascimento autorizzato con il presente provvedimento dovrà essere realizzato nel rispetto
delle prescrizioni, di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni degli Allegati A e B del Decreto del
Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione
Naturalistica (DDPF VAA) n.60/2015 recante "*D.lgs. 152/2006, art 22 e ss. VIA positiva con
prescrizioni. Progetto Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel
tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro. Proponente Comune di Fano*";

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.lgs. n. 152/06, per le motivazioni
riportate nel documento istruttorio, che la verifica di ottemperanza rispetto alle prescrizioni di
cui al DDPF VAA n. 60/2018 ha dato esito positivo, mentre il confronto tra il progetto
depositato ai fini della presente autorizzazione e quello sottoposto a VIA, fa rilevare una sola
differenza costituita dal sito di prelievo dei sedimenti da impiegare per il ripascimento, modifica
che, tuttavia, in ottemperanza alle prescrizioni A 1.10 e A.2.12 dell'Allegato A al DDPF VAA n.



60/2015 è stata preventivamente comunicata e con il rilascio della presente autorizzazione si intende accolta ;

DI RAPPRESENTARE che la verifica di ottemperanza e della rispondenza del progetto a quello valutato, di cui al precedente punto, sono state eseguite sul progetto esecutivo depositato ai fini del rilascio della presente autorizzazione e non sostituiscono le verifiche da effettuarsi nelle fasi successive di esecuzione dei lavori e post operam;

DI RAPPRESENTARE, che la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.M. n. 173/2016, può essere in qualsiasi momento modificata, sospesa o revocata, nel caso in cui la Mediterranea srl non rispetti il progetto autorizzato e le prescrizioni di cui all'allegato 1 del presente decreto e di cui al DDPF VAA n. 60/2015 o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare;

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 173/2016, che, qualora si verificano situazioni di emergenza nell'area di prelievo o di deposito, o fenomeni di inquinamento, che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto della presente autorizzazione, il Comandante della Capitaneria di Porto competente può procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto del presente atto, anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Posizione di Funzione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

DI STABILIRE che venga inviata copia del presente provvedimento al Comune di Fano, alla Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, all'ARPAM Dipartimento di Pesaro, all'ASUR Area Vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Fano, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, alla Provincia di Pesaro e Urbino e ai seguenti uffici della Regione Marche: P.F. Difesa del suolo e della costa, P.F. Tutela del mare e sanzioni amministrative, P.F. Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona e P.F. Economia Ittica.

DI STABILIRE che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e in forma integrale su www.norme.marche.it e sul sito istituzionale di questa autorità competente sia nella pagina relativa al procedimento di VIA http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/640/Ditta/488/ID_proc/1280/Tipo/VIA/directory/V00615/Default.aspx sia in quella dedicata ai procedimenti relativi alle c.d. autorizzazioni mare <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti>

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a



carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Massimo Sbriscia

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 7 agosto 1990, n. 241” *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti*”;
- Legge 31 luglio 2002, n. 179 “*Disposizioni in materia ambientale*”, articolo 21 - *Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera*;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016, n. 173 “*Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.*”
- Legge regionale 15/2004 L.R. 14 luglio 2004, n. 15 “*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.*”;
- Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale 2 febbraio 2005, n. 169 “*Approvazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere*”;
- Legge regionale 26 marzo 2012 “*Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*”;
- Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale 20 gennaio 2015 n. 120 “*Adozione definitiva della variante al Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere Legge regionale 5 settembre 1992, n. 46*”
- Decreto del Dirigente della Pozione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica (DDPF VAA) n. 50 del 03/08/2015 recante “*D.lgs. 152/2006, art 22 e ss. VIA positiva con prescrizioni. Progetto Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro. Proponente Comune di Fano*”

MOTIVAZIONE

L’intervento di ripascimento per cui è stata richiesta l’autorizzazione rientra nel primo stralcio del progetto denominato *Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro*, che è in corso di realizzazione per quanto attiene alle opere rigide e che è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA e successivamente a VIA, conclusasi con DDPF VAA n. 60 del 03/08/2015 recante “*D.lgs. 152/2006, art 22 e ss. VIA positiva con prescrizioni. Progetto Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro. Proponente Comune di Fano*”.

Il DDPF VAA 60/2015 reca un provvedimento positivo di VIA con prescrizioni, definite agli Allegati A e B del medesimo provvedimento e include anche l’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004.

La Valutazione di Incidenza, positiva, era stata acquisita nel precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con DDPF VAA n. 8 del 23/02/2015, che ne ha disposto l’assoggettamento a VIA.

Iter del Procedimento



Con nota prot. n. 24347 del 04/04/2017, ns prot. n. 303799/VAA/A del 05/04/2017, il Comune di Fano ha depositato una istanza di autorizzazione al ripascimento ai sensi dell'art. 21 della L. 179/2002.

Successivamente al deposito dell'istanza di autorizzazione, con nostra nota prot. n. 339097/VAA/P del 13/04/2017 è stata data comunicazione di avvio del procedimento e chiesto il parere di cui all'art. 5, comma 2, alla P.F. Fonti Energetiche, Cave e Miniere, Pesca marittima (ora P.F. Economia Ittica).

Con nota ID 11425380 del 09/05/2017 la P.F. Economia Ittica ha inviato il parere di competenza, positivo.

Con nostra nota prot. n. 433944/VAA/P del 12/05/2017 è stato inviato il sopra citato contributo della P.F. Economia Ittica ed è stato chiesto al Comune di Fano di integrare la documentazione presentata, interrompendo conseguentemente il procedimento sino al deposito di quanto richiesto.

Il Comune di Fano con nota prot. n. 38567 del 29/05/2018, acquisita al nostro prot. n. 590861/VAA/A del 29/05/2018, ha depositato istanza di riavvio del procedimento di autorizzazione, allegando parte della documentazione integrativa e chiedendo una deroga, motivata, alla prescrizione A.1.8. dell'Allegato A al DDPF VAA n. 60/2015 e a quanto disposto dal punto 2.6.1 del Capitolo 2 dell'allegato tecnico al DM 173/2016.

Con nostra nota prot. n. 593041/VAA/P del 29/05/2018 è stata data comunicazione di avvio del procedimento e indetta e convocata la Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2, art. 14 -bis, comma 7, e 14-ter e ss. della L. 241/90, individuando i seguenti enti e strutture quali componenti:

- Comune di Fano
- Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Fano
- ARPAM - Dipartimento di Pesaro e Urbino
- REGIONE MARCHE - P.F. Difesa del Suolo e della Costa
- P.F. Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona
- ASUR Area vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Fano
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

Con nota prot. n. 624070/DDS/P del 04/06/2018 la P.F. Difesa del Suolo e della Costa ha inviato il contributo di competenza.

Con nota prot. n. 5162 del 05/06/2018, nostro prot. n. 633240/VAA/A del 06/06/2018, il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano della Capitaneria di Porto ha inviato un proprio contributo.

Il giorno 06/06/2018 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi decisoria, simultanea e sincrona; il verbale definitivo della suddetta riunione è stato inviato a tutti i soggetti coinvolti con nostra nota prot. n. 644410/VAA/P del 08/06/2018.

Tutta la documentazione relativa al presente procedimento è stata pubblicato sul sito web della presente autorità competente all'indirizzo: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti>

La documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusosi con DDPF VAA n. 8/2015 è consultabile al seguente indirizzo web: http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/640/Ditta/488/ID_proc/1245/Tipo/VIA/directory/V00585/Default.aspx

La documentazione relativa al procedimento di VIA, conclusosi con DDPF VAA n. 60/2015 è consultabile al seguente indirizzo web: http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/640/Ditta/488/ID_proc/1245/Tipo/VIA/directory/V00585/Default.aspx



azionietautorizzazioni/ValutazioneDilImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/640/Ditta/488/ID_proc/1280/Tipo/VIA/directory/V00615/Default.aspx

Descrizione del progetto (sintesi degli elaborati depositati)

In estrema sintesi il Comune di Fano intende effettuare il ripascimento di due tratti di litorale, puntualmente indicati nell'elaborato Tav. 1 Ripascimento mediante l'impiego di complessivi 20.000 mc di materiale esclusivamente ghiaioso (come risulta dai referti ARPAM relativi alle analisi sedimentologiche condotte) prelevato alla Foce del Metauro.

Sul materiale di Foce che si intende impiegare sono state eseguite le analisi ecotossicologiche in conformità a quanto previsto dal DM 173/2016 per il materiale costituito da oltre l'80% di ghiaia; tali analisi hanno fatto rilevare "Tossicità assente" in tutti i campioni analizzati.

Il progetto del ripascimento presentato ai fini dell'autorizzazione è conforme a quello sottoposto a VIA, conclusasi con giudizio positivo, salvo che per due aspetti:

- Il sito di prelievo delle ghiaie, che nel progetto sottoposto a VIA era individuato in cava terrestre
- Il periodo balneare in cui si intende effettuare, tuttavia, solo un primo stralcio funzionale di limitata entità (6.000 mc).

Successivamente al prelievo dall'area di foce, i sedimenti verranno trasportati via terra e scaricati in un sito di deposito intermedio, individuato in corrispondenza dell'anfiteatro Rastatt; da qui, mediante l'impiego di mezzi di piccole dimensioni, il materiale verrà portato sino ai siti di riporto e livellato

Si provvederà, inoltre, anche allo spianamento della ghiaia sovrasedimentata in cumuli nella spiaggia per ulteriori 2.500 mc.

Verifica di ottemperanza ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

L'art. 23, comma 4, del D.lgs. n. 104/2017, che ha modificato la parte seconda del D.lgs. 152/06, dispone quanto di seguito riportato:

3. Alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto.

L'articolo 17 del D.lgs. n. 104/2017 sostituisce l'art. 28 del d.lgs. n. 152/06, dettando disposizioni sulla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali (prescrizioni) disposte con il provvedimento finale di VIA.

Nella tabella che segue viene dato atto della verifica di ottemperanza condotta; in funzione dell'esito della stessa e delle sopravvenute modifiche al progetto, che, in ottemperanza alle prescrizioni A 1.10 e A.2.12 dell'Allegato A al DDPF VAA n. 60/2015 sono state preventivamente comunicate (deposito istanza di autorizzazione al ripascimento con ghiaia di foce di cui alla nota prot. n. 24347 del 04/04/2017, ns prot. n. 303799/VAA/A del 05/04/2017)

Prescrizioni Allegati A e B DDPF VAA n. 60/2015		Esito verifica
Numero	Testo	
ALLEGATO A – PRESCRIZIONI PROGETTUALI E OPERATIVE		
A1 – Prescrizioni da attuare nella fase ante operam		
A.1.1.	Con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, il Comune di Fano dovrà	VERIFICATA



	individuare in collaborazione con ARPAM, Dipartimento di Pesaro, le stazioni per il monitoraggio dei sedimenti e delle comunità bentoniche (in numero e localizzazione) e comunicarlo a questo ufficio.	Sono già stati inviati e condivisi con ARPAM Report monit ante operame e in itinere
A.1.2.	Con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, il Comune di Fano dovrà individuare in collaborazione con il Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia di questa Amministrazione, Struttura per la Difesa della Costa, eventuali ulteriori sezioni per il monitoraggio della morfologia costiera (profilo di spiaggia) e comunicarle a questo ufficio.	NON RISULTANO INDIVIDUATE ULTERIORI SEZIONI Come ribadito nel parere prot. n. 624070/DDS/P del 04/06/2018 Devono essere inviati i rilievi
A.1.3.	Prima dell'approvazione definitiva del progetto dovrà essere inviata alla Soprintendenza Archeologica delle Marche copia degli elaborati progettuali, compresa la relazione di valutazione dell'interesse archeologico	VERIFICATA Agli atti anche relazione verifica interesse archeologico
A.1.4.	Nel caso di operazioni di movimentazione terra (sbancamenti, livellamenti, opere di cantiere, ecc...) sarà necessario che tali lavori siano preventivamente comunicati – in forma scritta – alla Soprintendenza Archeologica delle Marche	VERIFICATA Comunicazione avvio presente procedimento e atti conseguenti tutti inviati anche a Sopr. Dovrà essere cura del Comune comunicare data avvio effettivo scavi
A.1.5.	Tutto il personale specializzato in archeologia subacquea di cui si avvarrà il Comune di Fano dovrà prendere accordi preventivi sullo svolgimento dei lavori con la Soprintendenza Archeologia delle Marche	VERIFICATA
A.1.6.	La movimentazione dei fondali marini derivante dalla posa in mare di condotte dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	AUTORIZZATA nell'ambito della CONFERENZA DEI SERVIZI AATO ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 e seguenti della legge n°241/1990 DDPF VAA n. 85 del 21/09/2016 ATTINENTE AL PROGETTO SCOLMATORI
A.1.7.	Gli interventi di ripascimento previsti dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il progetto di ripascimento dovrà essere articolato come previsto dalla deliberazione di giunta regionale 6 marzo 2013, n. 294 e dovrà, in particolare, essere corredato dei risultati delle analisi di caratterizzazione fisica dei sedimenti che verranno impiegati, del piano di manutenzione e dell'indicazione delle eventuali aree di deposito temporaneo dei sedimenti come richiesto dalla Soprintendenza Archeologica delle Marche.	Avendo il Comune optato per l'impiego del materiale di escavo di fondali marini, salmastri o terreni litoranei emersi, di cui all'art. 109 del d.lsg. n.



		152/06, il cui utilizzo è disciplinato anche ai fini degli interventi di ripascimento, dal DM 173/2016, che supera la DGR Marche 294/2013, l'istanza di autorizzazione al ripascimento, oggetto del presente procedimento, è stata adeguata al succitato regolamento ministeriale. Ciò premesso la prescrizione si ritiene VERIFICATA
A.1.8.	Per non avere impatti sullo stato di qualità delle acque balneabili per tutelare la libera fruibilità della spiaggia e degli spazi marittimi, i lavori non dovranno essere eseguiti nel corso della stagione balneare e dovranno terminare o essere sospesi con congruo anticipo rispetto all'inizio della stessa.	Sono state concesse, oltre alla presente, altre deroghe, regolarmente autorizzate e i cui effetti sulla balneabilità sono stati monitorati. Non si sono rilevati impatti negativi
A.1.9.	Con congruo anticipo rispetto all'inizio effettivo dei lavori dovrà essere inviata la comunicazione di inizio lavori a questo Ufficio, ad ARPAM – Dipartimento di Pesaro, alla locale Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di Fano) e alla Soprintendenza Archeologica delle Marche. La comunicazione dovrà essere corredata da un cronoprogramma di dettaglio delle lavorazioni previste e dal progetto esecutivo delle opere.	VERIFICATA Incluse comunicazioni sospensioni e riavvio
A.1.10	Qualsiasi modifica al progetto valutato che si rendesse necessaria in fase di progettazione esecutiva delle opere dovrà essere preventivamente comunicata a questo Ufficio.	VERIFICATA Tutte le modifiche sono state comunicate e sono state eseguite solo previa condivisione con i soggetti interessati
A2 – Prescrizioni da attuare nella fase in itinere/in corso d'opera		
A.2.1.	Il Comune di Fano durante l'esecuzione dei lavori dovrà aggiornare con frequenza mensile questo Ufficio, la Capitaneria di Porto di Fano, l'ARPAM – Dipartimento di Pesaro sullo stato di avanzamento degli stessi	VERIFICATA Pur se con frequenza minore, tutti i soggetti interessati sono informati sull'andamento dei



		lavori e il loro stato di avanzamento
A.2.2.	Al fine di contenere l'emissione e la dispersione di inquinanti in atmosfera dovranno essere attuate le misure di mitigazione proposte nel SIA pertinenti rispetto alle operazioni di cantiere che verranno effettivamente svolte. Al fine di contenere i consumi d'acqua, la bagnatura dei cumuli, dei materiali e del terreno dovrà essere eseguita solo in caso di effettiva necessità	DA ATTUARSI IN FASE DI CANTIERE
A.2.3.	In caso emergessero comunque problemi relativamente alla dispersione di inquinanti in atmosfera attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al progetto, il Comune di Fano potrà prescrivere alla ditta esecutrice, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPAM, ulteriori accorgimenti e misure al fine di limitare ulteriormente il contributo specifico all'inquinamento atmosferico. Le eventuali ulteriori misure adottate dovranno essere comunicate a questo Ufficio	
A.2.4.	Nel caso durante i lavori venga rilevata la presenza di reperti archeologici il Comune di Fano dovrà darne tempestiva comunicazione attraverso gli operatori specializzati di cui si avvarrà alla Soprintendenza Archeologica delle Marche, inviata per conoscenza anche a questo Ufficio, e disporre, compatibilmente con le esigenze di sicurezza l'immediata sospensione dei lavori. La comunicazione dovrà essere corredata da una relazione scritta e, ove necessario, da fotografie e disegni che documentino l'andamento delle operazioni.	
A.2.5.	Nel caso in cui nel corso dei lavori il personale specializzato in archeologia subacquea dovesse rilevare la presenza consistente di reperti antichi dovrà essere aperto un saggio archeologico, sospendendo i lavori che possano pregiudicare (anche per condizioni di visibilità) l'esecuzione di tale saggio.	
A.2.6.	Nel caso di significativi rinvenimenti archeologici le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con la Soprintendenza Archeologica delle Marche e di tali nuove modalità dovrà essere data notizia a questo Ufficio, alla Capitaneria di Porto di Fano e all'ARPAM – Dipartimento di Pesaro	
A.2.7.	Qualora a seguito di una eventuale verifica da parte di ARPAM si rilevasse il superamento dei limiti di legge relativi al rumore, il responsabile della ditta dovrà mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore necessari, comunicandoli alla medesima ARPAM e a questo Ufficio.	
A.2.8.	La rimozione delle scogliere radenti relitte dovrà essere effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei monitoraggi relativa alla morfologia costiera e dei fondali che dovranno dimostrare un'adeguata protezione delle infrastrutture e dei centri abitati esistenti.	DA ATTUARSI IN FASE DI CANTIERE
A.2.9.	Il prolungamento lineare della condotta immersa dei recapiti degli scolmatori di piena, dovrà essere insabbiato, sotto il fondale marino, almeno fino al raggiungimento del battente d'acqua effettivo di mt. 2,00, al netto del diametro del tubo	AUTORIZZATA nell'ambito della CONFERENZA DEI SERVIZI AATO ai



A.2.10.	La parte di condotta emersa dei recapiti degli scolmatori di piena dovrà essere saldamente ancorata al fondale e debitamente individuata, a mezzo di idoneo segnalamento marittimo, come da sistema I.A.L.A. (International Association of Lighthouse Authorities), dovendosi in ogni caso interessare, nello specifico, anche il competente MARIFARI Venezia	21/09/2016 ATTINENTI AL PROGETTO SCOLMATORI
A.2.11.	I materiali di impiego sia per la realizzazione delle scogliere che per gli interventi di ripascimento dovranno essere matericamente e cromaticamente coerenti con il contesto d'ambito	VERIFICATA Vedi referti ARPAM analisi fisiche
A.2.12.	Qualsiasi modifica al progetto valutato che si rendesse necessaria in corso d'opera dovrà essere preventivamente comunicata a questo Ufficio	VERIFICATA Tutte le eventuali modifiche sono state comunicate, dovrà essere comunque tenuta in considerazione in caso di modifiche ulteriori
ALLEGATO B - PRESCRIZIONI IN MERITO AL MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI IMPATTI		
B.1. – Monitoraggio degli aspetti archeologici		
<i>Fase in itinere/corso d'opera</i>		
B.1.1.	Una ditta o un archeologo specializzato in archeologia subacquea dovrà ispezionare il fondo delle "vecchie" scogliere una volta salpate	VERIFICATO
B.1.2.	Eventuali opere di dragaggio dovranno essere controllate da personale specializzato in archeologia subacquea con esame diretto del materiale di risulta.	NEL PROGETTO OGGETTO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SI IMPIEGANO "TERRENI LITORANEI EMERSI" (foce del Fiume Metauro)
B.1.3.	Le operazioni di movimentazione terra (sbancamenti, livellamenti, opere di cantiere, ecc...) dovranno essere sottoposte al controllo di personale specializzato (operatori archeologici)	VERIFICATA Comunicazione avvio presente procedimento e atti conseguenti tutti inviati anche a Sopr. Dovrà essere cura del Comune comunicare data avvio effettivo scavi
<i>Fase post operam</i>		
B.1.4.	Nell'anno successivo al termine dei lavori, indipendentemente dall'individuazione di reperti antichi durante gli stessi, una ditta o un operatore specializzato in archeologia subacquea dovrà svolgere un adeguato monitoraggio post operam da concordarsi con la Soprintendenza Archeologica delle Marche (si consiglia un numero di immersioni non inferiore a 12 nell'anno successivo al termine dei lavori) per analizzare la reazione del fondale alle nuove opere e rilevare eventuali presenze archeologiche prima non visibili;	DA ATTUARSI NELLA FASE POST OPERAM (progetto complessivo)
B.2. – Monitoraggio degli altri aspetti ambientali		
B.2.1	Monitoraggio ante operam	VERIFICATA Inviato e pubblicato Report
B.2.2.	Monitoraggio in itinere/corso d'opera	VERIFICATA



		Inviato e pubblicato Report
B.2.3.	Monitoraggio post operam	DA ATTUARSI NELLA FASE POST OPERAM
B.2.4.	Entro sessanta giorni dalla raccolta dei dati di monitoraggio, salvo motivata richiesta di proroga da parte del Comune di Fano, i Report di Monitoraggio dovranno essere inviati a questo Ufficio e al Dipartimento ARPAM di Pesaro.	VERIFICATA per i Monitoraggi sino ad ora effettuati in coerenza con le disposizioni di cui ai punti B.2.1. e B. 2.2.
B.2.5.	Per quanto compatibile i Report di Monitoraggio dovranno essere elaborati seguendo le indicazioni di cui alle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedura di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare reperibili on line al seguente indirizzo http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/SpecificheTecnicheELineeGuida con particolare riferimento ai paragrafi 5.6, 5.6.1 e 5.6.2. del documento "Indirizzi metodologici generali (Cap.1-2-3-4-5)".	VERIFICATA per i Monitoraggi sino ad ora effettuati in coerenza con le disposizioni di cui ai punti B.2.1. e B. 2.2.

Istruttoria Condotta

Contributi pervenuti

Nota PF Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 624070/DDS/P del 04/06/2018

... "parere favorevole ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) della L.R. n. 15 del 14/07/2004, rammentando le prescrizioni contenute nel D.D.P.F. n. 60/VAA del 03/08/2015 in particolare relativamente al monitoraggio (Allegato B, punto B.2.) le cui risultanze dovranno essere trasmesse alla scrivente P.F."

Con la medesima nota la PF competente ha chiesto al Comune di Fano, ai sensi dell'art. 7, c.1, lettera c), della medesima L.R. 15/2004, di trasmettere loro i dati informativi dell'intervento utili all'aggiornamento del SIT. A tale fine ha fornito apposita Tabella già parzialmente compilata e da completare nei campi evidenziati.

Nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano della Capitaneria di Porto prot. n. 5162 del 05/06/2018, ns prot. n. 633240/VAA/A del 06/06/2018

"...questo Ufficio Circondariale marittimo è impossibilitato, suo malgrado, ad intervenire alla stessa nella data del 6 giugno p.v. a causa di improcrastinabili concomitanti impegni istituzionali, già assunti in precedenza.

Al riguardo e tenuto conto che il ripascimento in argomento interessa alcuni tratti di spiaggia emersa del litorale del Comune di Fano, si riferisce che questo Ufficio Circondariale marittimo non parteciperà il parere richiesto atteso che l'oggetto della convocata Conferenza di servizi esula dalle competenze istituzionali facenti capo alla scrivente, che attengono esclusivamente alla sicurezza della navigazione e portuale.

Ciononostante, al fine di evitare potenziali sovrapposizioni tra lo svolgimento dell'attività balneare che confluisce sul litorale fanese e l'esecuzione dei cennati interventi, si riterrebbe opportuno che i cennati interventi venissero effettuati al di fuori della "stagione balneare" (dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno), così come individuata nel Regolamento della Regione Marche n. 2 datato 13 maggio 2004.



Laddove, invece, codesto Servizio Regionale dovesse acconsentire in deroga all'effettuazione del ripascimento nel corso della cennata stagione balneare, si ritiene opportuno suggerire di autorizzare l'esecuzione degli interventi in parola nelle giornate dal lunedì al venerdì, nell'arco orario dall'alba alle 09:00 del mattino; ciò al fine di evitare l'esecuzione dei medesimi nelle giornate (sabato e domenica) e negli orari di maggiore afflusso dei bagnanti sugli arenili, sempreché siano adottati dall'Ente richiedente tutti gli accorgimenti e le cautele volti a tutelare la sicurezza di persone, operatori e/o eventuali avventori, nonché sia attuata ogni utile misura tesa alla tutela dell'ambiente marino costiero e delle eventuali aree demaniali marittime viciniori.

Ciò premesso, si resta in attesa di ricevere, all'esito dell'attività istruttoria, copia del provvedimento amministrativo autorizzativo in materia ambientale che sarà emanato da codesto Servizio Regionale, necessario al fine di consentire a questo Comando l'esercizio delle funzioni di verifica di cui all'art. 8 del D.M. 173/2016, fatte salve le ulteriori competenze di polizia ambientale previste dall'ordinamento vigente, nonché copia del provvedimento ordinativo che sarà emanato dal Comune di Fano, teso a disciplinare l'esecuzione dei lavori.

Nelle more di ricevere copia dei cennati provvedimenti amministrativi, si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore elemento di cognizione fosse ritenuto necessario al riguardo.”.

Conferenza di servizi

Ricordando che il verbale definitivo della Conferenza di servizi, inviato a tutti i soggetti coinvolti con nostra nota prot. n. 644410/VAA/P del 08/06/2018, è conservato agli atti della scrivente Posizione di Funzione, si riportano di seguito alcuni estratti ritenuti maggiormente significativi:

“...Poiché l'autorizzazione richiesta comporta l'effettuazione di un primo stralcio, di entità ridotta, in deroga a quanto disposto dal DDPF VAA n. 60/2015 e dal DM 173/2016, condivise le ragioni alla base di tale richiesta, la Dott.ssa Palazzetti, con il supporto della Dott.ssa di ARPAM, fa rilevare che a garanzia del rispetto dei requisiti di qualità delle acque destinate alla balneazione antistanti il sito di ripascimento (vedi Decreto Legislativo 152/2006; Reg. CE 854/2004; Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute), sono da tenere presenti due aspetti fondamentali:

- L'intervento riguarda esclusivamente la spiaggia emersa senza contatto diretto con le acque di balneazione

- Il materiale da movimentare è costituito dal 100% di ghiaia, di cui la maggior parte ghiaia media (diametro compreso fra 8 e 16 mm) mentre la componente microbica si lega alle frazioni più fini del sedimento, cioè a sabbia e pelite.

La Dott.ssa Ercolessi dichiara comunque la disponibilità da parte di ARPAM, Dipartimento di Pesaro ad intensificare nell'area i controlli microbiologici nelle acque di balneazione interessate durante l'esecuzione dei lavori, di cui trattasi, così da monitorare l'eventuale verificarsi di impatti imprevisti e, al momento, sulla base delle valutazioni sopra riportate, fondatamente non prevedibili.

Palazzetti in collaborazione con Ercolessi effettua anche una rapida verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 e 29 del d.lgs. n. 152/06, vale a dire una verifica del rispetto delle prescrizioni pertinenti, di cui agli allegati A e B del DDPF VAA n. 60/2015. Di tale verifica,



complessivamente positiva, si darà conto dettagliatamente nel provvedimento di autorizzazione.

Constato che non ci sono ulteriori interventi,

Visti gli elaborati depositati e i chiarimenti forniti,

Condivise le ragioni che costringono ad intervenire con urgenza anticipando un primo stralcio funzionale di ridotte dimensioni del ripascimento complessivo,

Preso atto del parere positivo della P.F. Economia ittica, del parere positivo della P.F. Difesa del Suolo e della Costa e delle indicazioni della Capitaneria di Porto competente, indicazioni che verranno completamente recepite nel provvedimento conclusivo,

Viste le considerazioni di merito condivise con l'Agenzia nel corso della riunione che rendono remota la possibilità di produrre impatti sulle acque di balneazione e la disponibilità di quest'ultima ad effettuare campionamenti suppletivi nel corso dei lavori per verificare il rispetto dei requisiti di qualità previsti nella normativa vigente per il comparto acque (decreto legislativo 152/2006; Reg. CE 854/2004; Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute)

*Per tutto quanto sopra visto e considerato non rileva motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta e pertanto propone di chiudere i lavori della conferenza di servizi decisoria, simultanea e sincrona, con l'approvazione del progetto
I presenti concordano ”*

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra visto e considerato, si propone di autorizzare, adottando la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decisoria, simultanea e sincrona, l'intervento di ripascimento di cui al 1° stralcio del progetto *“Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro”*, concedendo la deroga rispetto alla prescrizione A 1.8. del DDPF VAA n. 60/2015 e al DM 173/2016, relativamente all'esecuzione immediata di un primo stralcio funzionale del progetto complessivo di ripascimento nella zona di riporto indicata nell'elaborato grafico *Tav. 1 Ripascimento*, depositata nel corso della riunione del 06/06/2018 della Conferenza di servizi, mediante impiego di un quantitativo massimo complessivo di 6.000 metri cubi di sedimenti

Si prone di rappresentare nel dispositivo quanto segue:

- l'intervento di ripascimento autorizzato con il presente provvedimento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni, di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e degli Allegati A e B del Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Protezione Naturalistica (DDPF VAA) n.60/2015 recante *“D.lgs. 152/2006, art 22 e ss. VIA positiva con prescrizioni. Progetto Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro. Proponente Comune di Fano”*;
- la verifica di ottemperanza rispetto alle prescrizioni di cui al DDPF VAA n. 60/2018 ha dato esito positivo, mentre il confronto tra il progetto depositato ai fini della presente autorizzazione e quello sottoposto a VIA, fa rilevare una sola differenza costituita dal sito di prelievo dei sedimenti da impiegare per il ripascimento, modifica che, tuttavia, in



ottemperanza alle prescrizioni A 1.10 e A.2.12 dell'Allegato A al DDPF VAA n. 60/2015 è stata preventivamente comunicata e con il rilascio della presente autorizzazione si intende accolta;

- la verifica di ottemperanza e della rispondenza del progetto a quello valutato, di cui al precedente punto, sono state eseguite sul progetto esecutivo depositato ai fini del rilascio della presente autorizzazione e non sostituiscono le verifiche da effettuarsi nelle fasi successive di esecuzione dei lavori e post operam;
- la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.M. n. 173/2016, può essere in qualsiasi momento modificata, sospesa o revocata, nel caso in cui la Mediterranea srl non rispetti il progetto autorizzato e le prescrizioni di cui all'allegato 1 del presente decreto e di cui al DDPF VAA n. 60/2015 o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare;
- la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 173/2016, qualora si verificano situazioni di emergenza nell'area di prelievo o di deposito, o fenomeni di inquinamento, che modifichino le caratteristiche dei materiali, il Comandante della Capitaneria di Porto competente può procedere, con provvedimento motivato, all'immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto del presente atto, anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Posizione di Funzione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti

Ai fini della conoscibilità della presente determinazione si propone di stabilire:

- che ne venga inviata copia al Comune di Fano, alla Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, all'ARPAM Dipartimento di Pesaro, all'ASUR Area Vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Fano, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, alla Provincia di Pesaro e Urbino e ai seguenti uffici della Regione Marche: P.F. Difesa del suolo e della costa, P.F. Tutela del mare e sanzioni amministrative, P.F. Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona e P.F. Economia Ittica;
- che venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e in forma integrale su www.norme.marche.it e sul sito istituzionale di questa autorità competente sia nella pagina relativa al procedimento di VIA http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/ValutazioneDellImpattoAmbientale/tabid/86/ctl/Dettaglio/mid/626/Impianto/640/Ditta/488/ID_proc/1280/Tipo/VIA/directory/V00615/Default.aspx sia in quella dedicata ai procedimenti relativi alle c.d. autorizzazioni mare <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Autorizzazioni-mare#Procedimenti>

Infine si propone di rappresentare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/90 che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

Il responsabile del procedimento
Simona Palazzetti



ALLEGATI
ALLEGATO 1 PRESCRIZIONI E ADEGUAMENTO ALL. A DDPF VAA N. 60/2015



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

OGGETTO: L. 179/2002, art. 21 –DM 173/2016 - L. 241/90 – DDPF VAA n. 60/2015. Ripascimento nell'ambito del 1° stralcio del progetto "Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro". Proponente Comune di Fano. Rilascio autorizzazione

ALLEGATO 1 – PRESCRIZIONI

1. L'inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato, specificandone la durata, a questa Posizione di Funzione, ad ARPAM – Dipartimento di Pesaro e alla Capitaneria di Porto competente
2. I lavori dovranno svolgersi solo dal lunedì al venerdì, nell'arco orario dall'alba alle ore 9:00 e dovranno essere adottati dal Comune tutti gli accorgimenti e le cautele volti a tutelare la sicurezza di persone, operatori e/o eventuali avventori, nonché ogni utile misura tesa alla tutela dell'ambiente marino costiero e delle eventuali aree demaniali marittime viciniori
2. Il materiale inidoneo ad essere movimentato eventualmente reperito nel corso dei lavori di scavo così come gli eventuali rifiuti spiaggiati eventualmente presenti nelle zone di riporto dovranno essere rimossi e gestiti in conformità alle norme vigenti in materia di rifiuti, conservando la documentazione attestante la corretta gestione.
3. Durante i lavori dovranno essere eseguiti i controlli/prelievi aggiuntivi sulle acque di balneazione che interessano quelle di intervento da parte di ARPAM, che stabilirà frequenza degli stessi, anche in relazione alla durata dei lavori. Nel caso in cui nel corso di suddetti controlli si dovessero rilevare valori non conformi, oltre all'emanazione della conseguente ordinanza di divieto temporaneo di balneazione da parte del Sindaco, si dovrà disporre la sospensione dei lavori sino al ripristino di valori conformi. I risultati dei controlli aggiuntivi dovranno essere inviati a questa Posizione di Funzione.
4. Entro dieci giorni dal termine dei lavori dovrà essere inviata apposita comunicazione a questa Posizione di Funzione, alla Posizione di Funzione Difesa del Suolo e della Costa, ad ARPAM – Dipartimento di Pesaro e alla Capitaneria di Porto competente, la comunicazione dovrà indicare le quantità di sedimenti effettivamente movimentate, i luoghi di riporto e i profili e, più in generale, le informazioni utili a verificare la correttezza dell'esecuzione dei lavori.